

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I - Affari Generali

N. 333-A/9803.A.5

Roma, 23 marzo 2007

OGGETTO: Art. 7 legge 241/1990. Mutamento interno, di incarichi e funzioni del personale della Polizia di Stato. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>

AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In relazione alla problematica riguardante l'applicabilità delle garanzie partecipative contemplate dall'art. 7 della legge n. 241/1990, con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nell'ipotesi di "trasferimenti interni" di appartenenti alla Polizia di Stato, che comportino solamente un mutamento di funzioni o di incarico nell'ambito della stessa sede di servizio, si ritiene di portare a conoscenza di codesti Uffici, anche ai fini di esigenze di uniformità nella gestione del personale, quanto di seguito indicato.

Con la legge 7 agosto 1990, n.241 il legislatore ha generalizzato a tutti i procedimenti il principio del giusto procedimento, in armonia con il dettato dell'art.97 Cost., garantendo il diritto di partecipazione degli interessati.

A criteri di crescente partecipazione e trasparenza è ispirata la riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, che ha innovato la legge 241/1990.

Gli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e successive modificazioni prevedono la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire.

La legge 241/1990 ha inoltre statuito, quale corollario necessario del criterio della trasparenza, l'obbligo di motivazione espressa per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa ed il personale, espressamente menzionati dall'art. 3 della citata legge.

Questo Dipartimento ha richiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alle garanzie procedurali da assumere in occasione di "movimenti interni" del personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, la citata Avvocatura ha premesso che la giurisprudenza, con specifico riferimento al personale della Polizia di Stato, si è più volte espressa nel senso che il passaggio da un ufficio all'altro nell'ambito della stessa sede (coincidente con l'ambito territoriale del Comune) non costituisce un trasferimento in senso tecnico, ma integra solo una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio, sicchè non richiede le medesime garanzie procedurali - quali la comunicazione di avvio del procedimento - previste per i trasferimenti in senso stretto. Il trasferimento da un ufficio ad altro, nell'ambito della stessa città, si pone come "trasferimento interno", che rientra fra i normali poteri organizzativi nei quali vengono in considerazione scelte e assetti organizzativi che attengono specificatamente alle competenze dell'Amministrazione e alla sua esclusiva sfera di valutazione discrezionale, a differenza di quanto si riscontra nei trasferimenti da una sede all'altra.

Va sottolineato, tuttavia, che rimane fermo l'obbligo di fornire l'informazione sindacale preventiva, posto dall'art. 25 comma 2 lett. B DPR 18.06.2002 n. 164 riguardo ai criteri generali e alle conseguenti iniziative concernenti la mobilità interna del personale, agli organi centrali delle OO. SS. firmatarie dell'accordo recepito dal DPR nr. 164/2002 (art. 25 c. 3) nonché di acquisire il nulla osta dell' OO.SS. di appartenenza prima di disporre, a norma dell' art. 36 c. 1 del DPR n. 164/2002, il trasferimento in uffici diversi da quelli di appartenenza, nell'ambito della stessa sede di servizio, del segretario nazionale, regionale e provinciale delle OO.SS. delle Forze di Polizia rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, a parere dell'Avvocatura Generale, si può affermare che il "trasferimento interno" di personale, che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, fra

quelli compresi nella qualifica di appartenenza, nell'ambito della stessa sede di servizio (coincidente con il territorio del Comune), non debba essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Allo stato attuale dell'orientamento giurisprudenziale, invece, per il trasferimento interno di personale della Polizia di Stato, che comporti un semplice mutamento di funzione o di incarico, si pone su un piano diverso il dovere di motivazione, previsto in termini generali dall'art. 3 della legge 241/1990 anche con riferimento ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa e il personale; sicchè non può essere derogato neppure riguardo ai semplici "trasferimenti interni" e per i quali, pertanto, valgono i principi relativi all'obbligo di motivazione.

In linea generale, quindi, argomenta l'Avvocatura, "il trasferimento ad altro incarico nello stesso ufficio o, comunque, nell'ambito della stessa sede di servizio del personale della Polizia di Stato non potrà essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni che lo hanno determinato. Solo quando sussistano esigenze di riservatezza tali che l'esternazione puntuale delle specifiche ragioni del trasferimento possa compromettere operazioni di sicurezza o programmi di impiego del personale sarà possibile limitarsi a richiamare, nel provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la sintetica motivazione con ragioni di riservatezza".

Si ritiene di sottolineare l'importanza che riveste, anche in sede giurisdizionale l'obbligo della motivazione ed i limiti estrinseci sopra richiamati.

Si confida nella consueta collaborazione per un'attenta valutazione e applicazione delle indicazioni fornite.

Per il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Il Direttore Centrale per le Risorse Umane
Calvo